



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

CRITERI E MODALITÀ PER L'APPLICAZIONE DELLA LEGGE

«NORME DI CARATTERE GENERALE»

Legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6
«legge provinciale sugli incentivi alle imprese»

Testo coordinato dei Criteri

DELIBERE DELLA GIUNTA PROVINCIALE RELATIVE AI PRESENTI CRITERI

PROVVEDIMENTO	NUMERO	DATA
Approvazione	2804	22 dicembre 2005
Modifica	2943	29 dicembre 2006
Modifica	3025	21 dicembre 2007
Modifica	161	1 febbraio 2008
Modifica	1368	5 giugno 2009
Modifica	2616	30 ottobre 2009
Modifica	3341	30 dicembre 2009
Modifica	661	26 marzo 2010
Modifica	2465	29 ottobre 2010
Modifica	1372	24 giugno 2011
Modifica	1351	22 giugno 2012
Modifica	1635	27 luglio 2012
Modifica	1911	7 settembre 2012
Modifica	1343	1 luglio 2013
Modifica	809	18 maggio 2015
Modifica	1644	28 settembre 2015
Modifica	1045	30 giugno 2017
Modifica	2276	28 dicembre 2017
Modifica	1620	16 ottobre 2020
Modifica	916	28 maggio 2021
Modifica	2406	30 dicembre 2021
Modifica	1419	5 agosto 2022
Modifica	2477	22 dicembre 2022
Specifica tecnica	763	5 maggio 2023

INDICE

1. DISCIPLINA DELL'UNIONE EUROPEA
2. SOGGETTI BENEFICIARI ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE
3. REQUISITI
4. DOMANDE NON PRIORITARIE
- 4 bis. *soppresso*
- 4 ter. *soppresso*
5. LIVELLI DELLE AGEVOLAZIONI
- 5 bis. PROCEDURE DI ESAME DELLE DOMANDE
- 5 bis.1 PROCEDURA AUTOMATICA
- 5 bis.2 PROCEDURA VALUTATIVA
- 5 bis.3 PROCEDURA NEGOZIALE
- 5 bis.4 REVISIONE DEI VINCOLI IN PROCEDURA NEGOZIALE
- 5 ter. COSTI DI ISTRUTTORIA
- 5 quater. *soppresso*
6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI
- 6 bis. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI
7. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE
8. OBBLIGHI
- 8 bis. *soppresso*
- 8 ter. OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE
9. REVOCHE
10. VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE
11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI
12. CONTROLLO E VIGILANZA
13. GARANZIE
14. MODALITÀ APPLICATIVE
15. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI
16. ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI INTEGRATI
17. INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R.

1. DISCIPLINA DELL'UNIONE EUROPEA

1. I presenti criteri sono redatti in coerenza e nel rispetto con la disciplina dell'Unione Europea in materia di aiuti di Stato e con le disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6. Per quanto non espressamente disciplinato trovano applicazione le relative disposizioni europee.

2. SOGGETTI DESTINATARI ED ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

1. I riferimenti ad "imprese" di cui alla presente parte generale se non diversamente specificato riguardano sia le imprese che i consorzi di imprese.

2. Le agevolazioni previste dalla legge sono destinate ai seguenti soggetti:

- a) imprese, consorzi¹ e contratti di rete² iscritti nel Registro delle imprese e in possesso del requisito di cui alla lettera a) del punto 3, non ricadenti nella condizione di "non priorità" di cui al punto 4, comma 2³;
- b) enti ed associazioni iscritti al Registro delle imprese e/o al Repertorio Economico Amministrativo (R.E.A.) per le attività di impresa esercitate, purché in possesso di partita I.V.A.;
- c) associazioni di categoria aderenti a Confederazioni presenti all'interno del C.N.E.L. in possesso di partita IVA.

3. *soppresso*

4. Le domande per ottenere la concessione degli aiuti previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese sono presentate secondo le modalità indicate nei criteri e modalità per l'applicazione della legge relativi a ciascun strumento di intervento, privilegiando comunque gli strumenti telematici di trasmissione delle domande (PEC e invio telematico tramite il portale messo a disposizione dall'amministrazione).

5. Se vi è la necessità di disporre la concessione degli aiuti in relazione ai settori economici di appartenenza si applicano le seguenti disposizioni:

- a) per le società cooperative e per le imprese sociali il settore di riferimento è quello della cooperazione;
- b) per le imprese che, al momento della concessione, risultano iscritte all'Albo delle imprese artigiane previsto dalla legge provinciale di disciplina dell'impresa artigiana, il settore di riferimento è quello dell'artigianato a condizione che la domanda sia relativa ad unità locali in cui è svolta in via principale un'attività artigiana riconosciuta dall'Albo stesso; negli altri casi si applicano le disposizioni di cui alla lettera e);
- c) per le imprese appartenenti al settore degli impianti a fune e delle piste da sci qualora agevolabili ai sensi della legge provinciale sugli incentivi alle imprese, il settore di riferimento è quello del turismo;

¹ Si intendono i consorzi con attività esterna.

² Contratti di rete con soggettività/personalità giuridica.

³ Per le imprese individuali vale anche l'iscrizione come impresa inattiva.

- d) per le Associazioni di categoria incluse nel comma 3 di questo punto il settore di riferimento è quello relativo alla categoria prevalentemente rappresentata;
- e) negli altri casi il settore di riferimento è determinato, applicando la tabella A allegata ai presenti criteri, in relazione all'attività svolta in via principale nell'unità locale interessata dall'iniziativa.

6. *soppresso*

7. *soppresso*

3. REQUISITI

1. I soggetti destinatari delle agevolazioni devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) avere una unità operativa nel territorio provinciale: per unità operativa si intende una struttura aziendale in grado di produrre beni e servizi, tanto sotto il profilo tecnologico che amministrativo. L'unità operativa deve in particolare:
 - a.1 disporre di un luogo di lavoro destinato a ospitare posti di lavoro ubicati all'interno dell'unità produttiva, qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti;
 - a.2 disporre di uno spazio adeguato al numero di dipendenti occupati presso la stessa, in termini di volume e superficie, macchine, attrezzature qualora le prestazioni non si svolgano del tutto presso i committenti;
 - a.3 avere autonomia finanziaria e tecnico funzionale: indipendenza economica e di risorse autonome tali da potere realizzare scopi produttivi;
 - a.4 essere conforme ai requisiti indicati nelle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Per le attività che si svolgono del tutto presso i committenti, tale requisito è riferito al luogo in cui viene svolta l'attività stessa.

Per le unità operative non di proprietà, oltre ai requisiti sopra riportati dovrà essere stipulato dal soggetto destinatario dell'agevolazione, un contratto di locazione o leasing o comodato o affitto d'azienda o ramo di azienda, adeguato all'attività svolta in connessione all'investimento oggetto di agevolazione. I predetti contratti dovranno essere adeguatamente documentati, stipulati e registrati entro la data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata⁴. Nel caso specifico del contratto di locazione, la durata del contratto dovrà essere di almeno 6 anni. Nel caso di imprese individuali, ove le prestazioni si svolgano del tutto presso i committenti, può essere considerata unità operativa la residenza dell'imprenditore senza necessità di stipulazione del contratto di locazione.

Sono in ogni caso ammissibili i contratti di messa a disposizione di spazi stipulati da Enti strumentali della Provincia per l'insediamento di imprese sul territorio provinciale, fatto salvo il

⁴ Ai sensi della deliberazione n. 763/2023 è da intendersi registrati con data di stipula "entro la data di emissione del primo documento di spesa relativo all'iniziativa agevolata".

coworking.

Lo spazio di lavoro condiviso “coworking” non è in ogni caso considerato sede operativa;

- b) non avere in corso procedure concorsuali;
- c) non essere considerate in difficoltà ai sensi della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato, salvo diversa previsione dei criteri settoriali;
- d) essere in posizione di regolarità fiscale;
- e) non essere destinatari di un ordine di recupero della Commissione europea per gli aiuti dichiarati illegali e incompatibili, quando previsto dalla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di stato.

2. I requisiti di cui al comma 1 sono verificati in sede di concessione, ad eccezione del requisito di cui alla lettera a) che è verificato in sede di erogazione. In ogni caso le spese agevolate devono essere relative a un'unità operativa sita sul territorio provinciale che abbia le caratteristiche di cui al precedente comma 1.

4. DOMANDE NON PRIORITARIE

1. Le domande di agevolazione sono distinte in prioritarie e non prioritarie: accedono alle agevolazioni della legge le domande prioritarie.

2. Sono non prioritarie le domande di agevolazione presentate da:

- a) soggetti che svolgano le attività indicate al numero 4) dell'art. 2195 C.C.;
- b) imprese non operanti sul territorio della Provincia autonoma di Trento;
- c) imprese che, con riferimento all'unità locale in relazione alla quale si chiede l'intervento agevolativo, svolgono esclusivamente attività non comprese tra quelle indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A di cui al punto 2, comma 5, lettera e);
- d) consorzi costituiti per più di un terzo da soggetti con attività svolta in via principale non compresa tra le attività indicate (codici ATECO 2007) nella tabella A di cui al punto 2, comma 5, lettera e);
- e) soggetti che svolgono in via principale attività di venditori a domicilio, venditori per conto terzi, venditori per via telematica, venditori per corrispondenza, televisione o altri sistemi di comunicazione, procacciatori d'affari e attività immobiliare, fatta eccezione per le agenzie di mediazione immobiliare.

3. Le disposizioni del presente punto si applicano a tutti gli interventi previsti dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese, ad eccezione degli aiuti alla nuova imprenditorialità femminile e giovanile (articolo 24 quater); tuttavia i criteri e le modalità applicative le disposizioni relative a ciascun intervento possono individuare modalità applicative diverse delle presenti disposizioni.

4 bis. *soppresso*

4 ter. *soppresso*

5. LIVELLI DELLE AGEVOLAZIONI

1. La graduazione dell'intensità delle agevolazioni è disposta per ciascun intervento previsto dalla legge provinciale sugli incentivi alle imprese tenendo conto tra l'altro di elementi che valorizzino:

- a) la progettualità dell'iniziativa;
- b) il collocamento dell'iniziativa in un contesto di sviluppo sostenibile;
- c) la produttività aziendale;
- d) l'addizionalità delle spese rispetto alla struttura aziendale;
- e) il riequilibrio territoriale.

2. In ogni caso l'intensità delle agevolazioni di cui al comma 2 è determinata entro i limiti massimi consentiti dalla normativa dell'Unione europea, fatte salve l'applicazione delle disposizioni sugli aiuti di importanza minore («de minimis») di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione dell'Unione europea o la preventiva notifica di regimi di aiuti o di aiuti individuali.

3. Nei limiti stabiliti dalla disciplina dell'Unione europea è consentito il cumulo delle agevolazioni di cui al presente punto con le garanzie accordate con risorse pubbliche da parte dei Confidi o con le garanzie accordate dal Fondo centrale di garanzia fidi nonché con contributi in conto interessi concessi dalla Provincia su finanziamenti destinati alla realizzazione di iniziative che beneficiano delle agevolazioni previste dalla legge; in tali casi la presentazione di domanda di garanzia non costituisce violazione del divieto di presentazione di altre domande di agevolazione per la medesima iniziativa.

4. In relazione alla contrazione delle risorse a disposizione nel bilancio della Provincia, la Giunta provinciale, prima della concessione dei contributi, può disporre la riduzione delle aliquote di contributo.

5 bis. PROCEDURE DI ESAME DELLE DOMANDE

1. Le domande di contributo sono esaminate secondo procedure di tipo automatico, valutativo o negoziale.

2. Fatte salve in ogni caso le fattispecie individuate dalla legge, nei punti 5 bis.1, 5 bis.2 e 5 bis.3 sono individuati i limiti massimi di spesa in relazione ai quali le domande di agevolazione sono esaminate secondo le diverse procedure.

3. Le agevolazioni di cui alla LP 6/1999 si applicano anche ai soggetti beneficiari ai sensi del precedente punto 2 e agevolabili ai sensi degli articoli 7 e 9 della LP 6/2011, in possesso

dei codici ATECO di cui all'allegata tabella A). Le domande di agevolazione di importo superiore a 500.000,00 euro di spesa prevista sono assoggettate al parere della commissione per il termalismo di cui all'art. 8 della medesima LP 6/2011, la cui acquisizione determina sospensione dei termini di procedimento di concessione nel rispetto della legge provinciale sull'attività amministrativa.

5 bis.1 PROCEDURA AUTOMATICA

1. Ai sensi degli articoli 12 e 13 della legge è fissato il limite massimo di euro 500.000,00 entro cui i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura automatica.

2. Nelle domande esaminate in procedura automatica possono essere inserite spese sostenute dopo la presentazione della domanda e, limitatamente alla concessione di aiuti d'importanza minore ("de minimis"), spese sostenute fino alla data di presentazione purché non oltre i diciotto mesi precedenti.

3. Il soggetto competente a svolgere l'istruttoria accerta la completezza e la regolarità delle dichiarazioni e della documentazione presentata, il rispetto delle disposizioni per poter accedere alla procedura automatica, secondo l'ordine cronologico di presentazione, e verifica l'ammissibilità delle spese.

5 bis.2 PROCEDURA VALUTATIVA

1. Ai sensi degli articoli 12 e 14 della legge è fissato il limite massimo di euro 2.500.000,00 entro cui i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura valutativa.

2. Nelle domande esaminate in procedura valutativa possono essere inserite soltanto spese sostenute dopo la presentazione della domanda. Ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo le strutture provinciali competenti possono affidare l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo a Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge.

3. L'avvio dell'istruttoria è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine di istruttoria.

4. L'organismo istruttore valuta le domande soggette a procedura valutativa sotto il profilo tecnico-amministrativo che concerne:

- a) la verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge;
- b) la congruità tecnico-amministrativa della spesa;
- c) la validità e l'idoneità dell'iniziativa sotto il profilo economico-finanziario;

d) l'entità del contributo spettante.

5. Ai sensi dell'articolo 14, comma 1 bis, i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere disposizioni semplificate per le domande di contributo presentate in procedura valutativa di importo non superiore a euro 500.000,00. Per tali domande l'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo si limita alla verifica della sussistenza dei requisiti per l'ammissibilità delle iniziative ai benefici di legge e alla determinazione dell'entità del contributo spettante.

5 bis.3 PROCEDURA NEGOZIALE

1. Ai sensi degli articoli 12 e 14 bis della legge, i criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono prevedere l'esame in procedura negoziale per domande di importo superiore ad euro 1.000.000,00 o altre fattispecie previste dalle disposizioni settoriali. Nelle domande esaminate in procedura negoziale devono essere evidenziate le ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa nonché gli effetti economico-sociali per il territorio provinciale; in sede di domanda può inoltre essere richiesta la deroga a specifiche disposizioni dei criteri. Le deroghe non possono in ogni caso riguardare le misure di intervento, i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni, le norme previste dalla legge provinciale o dalle disposizioni dell'Unione europea, nonché i requisiti di validità e idoneità sotto il profilo economico-finanziario risultanti dall'istruttoria della domanda.

2. L'avvio dell'istruttoria, sia per quanto riguarda l'esame tecnico-amministrativo, sia per quanto riguarda la definizione delle condizioni per sottoscrivere l'accordo, è disposto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande. L'esame tecnico-amministrativo avviene secondo i criteri e i principi fissati dalla legge e dal punto 5 bis.2 di questi criteri per la procedura valutativa.

3. Ai fini istruttori le strutture provinciali competenti possono affidare le valutazioni di cui al comma 4, lettere a), b) e c) del punto 5 bis.2 a Trentino sviluppo s.p.a. come previsto dall'articolo 14, comma 2 bis della legge. L'esame sotto il profilo tecnico-amministrativo può essere affidato a Trentino sviluppo s.p.a. anche ai fini dell'erogazione del contributo.

4. L'organismo istruttore comunica il ricevimento della domanda al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nelle consultazioni con il soggetto richiedente.

5. Le deroghe indicate al comma 1. sono sottoposte all'esame del comitato per incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione, per la valutazione degli aspetti di competenza del comitato stesso.

6. Per la definizione dell'accordo sono consultate le organizzazioni sindacali dei lavoratori. La consultazione avviene con le organizzazioni sindacali firmatarie del Patto per lo Sviluppo e il Lavoro del 12 aprile 2014 che hanno componenti nella Rappresentanza Sindacale

Unitaria (RSU) nell'impresa richiedente o, in caso di assenza di RSU, comparativamente più rappresentative a livello provinciale.

7. L'ipotesi di accordo è approvata con deliberazione della Giunta provinciale. Con detto provvedimento sono approvati in particolare i seguenti elementi:

- a) gli interventi accordabili al soggetto richiedente e l'entità delle agevolazioni e i tempi e le modalità di erogazione del contributo;
- b) i vincoli e gli obblighi a carico del soggetto beneficiario e i provvedimenti conseguenti in caso di mancato rispetto;
- c) i tempi e le modalità di completamento delle iniziative;
- d) l'eventuale deroga per ragioni di interesse pubblico nei limiti di cui al comma 1.

8. L'ipotesi di accordo deve essere sottoscritta entro l'anno successivo a quello di presentazione della domanda: in caso contrario è disposto il non accoglimento della domanda. Tale termine può essere differito, per non più di ulteriori due anni, su motivata richiesta da parte dell'impresa, che deve essere inoltrata all'Organismo istruttore entro il termine previsto dal periodo precedente. L'organismo istruttore trasmette la richiesta di differimento al Dipartimento provinciale competente per materia, il quale sentito il competente Assessore comunica se è possibile concedere il differimento richiesto. L'organismo istruttore definisce infine il procedimento sulla base delle indicazioni fornite.

Anche in assenza di una specifica richiesta da parte dell'interessato, il termine può essere differito dalla Giunta provinciale per ragioni di interesse pubblico.

La motivazione dell'eventuale differimento viene inserita nella deliberazione di cui al comma 7.

9. Le tipologie di impegni cui i soggetti beneficiari sono sottoposti possono riguardare:

- a) la realizzazione dell'iniziativa;
- b) il radicamento territoriale;
- c) l'occupazione e formazione, con particolare riferimento all'inserimento di occupazione giovanile o alla formazione di giovani anche attraverso l'utilizzo del programma "Garanzia giovani" o di altri strumenti a disposizione dell'Amministrazione;
- d) condizioni economico-finanziarie e fiscali;
- e) collaborazione con enti, istituzioni o altre imprese del territorio, con particolare riguardo a progetti di filiera e di cluster ritenuti strategici o a progetti di promozione e sviluppo dell'economia solidale e della responsabilità sociale delle imprese;
- f) accordi integrativi aziendali migliorativi della qualità del lavoro;
- g) previsione, ai sensi dell'art. 1, commi 182-189 della legge 208/2015 e s.m.i. di modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell'organizzazione del lavoro;
- h) altre tipologie individuate dai criteri e modalità di ogni strumento di incentivazione.

10. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 7, l'organismo istruttore provvede ad assumere l'atto di concessione secondo le modalità previste per le domande presentate in procedura valutativa, entro 60 giorni. In caso di mancata sottoscrizione dell'accordo entro i termini previsti dal comma 8 o in mancanza di definizione dell'accordo fra le parti anche prima del decorso dei predetti termini, il Dipartimento provinciale competente per materia,

comunica all'Organismo istruttore le motivazioni della mancata sottoscrizione dell'accordo e dà indicazioni allo stesso di disporre la comunicazione all'interessato dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 27 bis della L.P. 23/92. Una volta pervenute le eventuali controdeduzioni da parte dell'interessato, l'organismo istruttore le trasmette al Dipartimento provinciale competente per materia. Il Dipartimento comunica all'organismo istruttore se intende procedere con il non accoglimento della domanda, oppure se, valutate le controdeduzioni pervenute, intende riprendere la fase di negoziazione. In caso di non accoglimento l'organismo istruttore definisce il procedimento sulla base delle indicazioni fornite entro il termine di 60 giorni.

11. Nell'accordo negoziale sono disciplinate le conseguenze del mancato adempimento degli obblighi, che non potranno comunque avere durata superiore a 10 anni dalla fine del progetto.

In relazione ai vincoli per i quali i criteri o l'accordo negoziale non quantificano le relative sanzioni in caso di inadempimento, si stabiliscono le seguenti modalità di revoca: 5% della quota di indotto o fatturato non raggiunto rispetto al vincolo previsto; 2.000,00 euro per ciascun giovane non formato qualora sia previsto in accordo l'utilizzo di strumenti quali garanzia giovani, alternanza scuola lavoro, tirocini o strumenti similari; il 2% del valore attuale del contributo totale spettante, per tutti gli altri impegni previsti esclusivamente dall'accordo.

12. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono quali variazioni dell'iniziativa comportano un nuovo parere del comitato e necessitano di un nuovo provvedimento da parte della Giunta stessa. In particolare, le variazioni dell'accordo negoziale sottoscritto necessitano di un nuovo accordo, secondo la procedura disposta dal presente punto, quando riguardano modifiche o mancato rispetto degli altri vincoli o obblighi a carico del soggetto beneficiario, salvo diverse indicazioni dell'accordo negoziale e salvo il caso dei vincoli economico-finanziari. In quest'ultimo caso è possibile procedere, a seguito di formale domanda di modifica vincoli da parte dell'interessato, con atto del Dirigente della struttura competente, previo parere positivo del Comitato per gli incentivi alle imprese.

13. Eventuali domande di modifica degli accordi negoziali già sottoscritti devono essere formulate all'Organismo istruttore. Le domande, a pena di inammissibilità, devono esplicitare l'oggetto della modifica e la motivazione della richiesta stessa.

L'Organismo istruttore comunica il ricevimento della domanda al Dipartimento provinciale competente per materia che supporta l'Assessore di riferimento nell'attività di valutazione delle motivazioni e nelle attività di consultazione in base a quanto previsto dai precedenti commi 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 in quanto compatibili. Ad avvenuta approvazione della deliberazione di cui al comma 7, l'Organismo istruttore provvede ad assumere l'atto di modifica della concessione.

La domanda di modifica di precedenti accordi negoziali sospende le procedure di revoca e l'attività di liquidazione fino alla conclusione dell'iter di approvazione del nuovo accordo negoziale oppure fino alla definizione del procedimento di non accoglimento della predetta domanda di modifica.

5 bis.4 REVISIONE DEI VINCOLI IN PROCEDURA NEGOZIALE

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge i soggetti beneficiari possono richiedere il venire meno totale o parziale degli obblighi previsti dall'articolo 16 oppure la loro ridefinizione con la procedura negoziale di cui al punto precedente. La domanda di revisione dei vincoli è presentata all'Organismo istruttore.

2. L'istruttoria della domanda avviene secondo le procedure indicate ai commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 del punto 5.bis 3 in quanto compatibili.

3. Sono soggette al parere del comitato per gli incentivi alle imprese o al comitato per la ricerca e l'innovazione le modifiche di obblighi di cui al comma 9 del punto 5.bis 3 sui quali lo stesso Comitato ha espresso il parere in sede di istruttoria per la concessione del contributo in procedura valutativa.

5 ter. COSTI DI ISTRUTTORIA

1. Nel caso di affidamento dell'istruttoria agli enti di garanzia ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge provinciale, l'organismo istruttore può imputare un costo di istruttoria a carico dei soggetti beneficiari del contributo.

2. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento individuano il limite di costo di istruttoria ammissibile per ciascuna procedura d'esame della domanda e il contributo concedibile a titolo di «de minimis» che in ogni caso non potrà superare il 90 per cento dei predetti costi ammissibili.

5 quater. *soppresso*

6. CONCESSIONE ED EROGAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI

1. L'avvio dell'istruttoria è compiuto secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazione; la concessione delle agevolazioni avviene in ordine cronologico rispetto al termine dell'istruttoria, in applicazione di quanto previsto dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, anche nel caso di istanze presentate all'interno di patti territoriali di cui all'articolo 12 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4; in tal caso per la conclusione dell'istruttoria si attende l'esito della procedura pattizia.

2. La Giunta provinciale può indire bandi, anche in deroga al presente provvedimento, per l'incentivazione di specifiche iniziative ovvero per una generalità di interventi. Il bando deve avere carattere temporaneo; le procedure per la sua approvazione sono quelle previste dall'art. 35 della legge.

2 bis. Per iniziative ed interventi promossi per superare l'emergenza sanitaria, economica e finanziaria dovuta al diffondersi dell'epidemia di COVID - 19, la Giunta provinciale può indire autonomamente bandi di carattere temporaneo, anche in deroga al presente provvedimento e secondo le procedure previste dall'articolo 16 comma 3 della legge provinciale 13 maggio 2020, n. 3.

3. L'istruttoria per la concessione delle agevolazioni può essere effettuata direttamente dalla Provincia ovvero affidata in concessione, con le modalità indicate dall'articolo 15 della legge.

4. Gli enti convenzionati erogano l'agevolazione – nei limiti previsti dall'articolo 15, comma 6 della legge – anche prima dell'adozione del provvedimento di cui al comma 7 dello stesso articolo 15.

5. Le domande non accolte per l'esaurirsi delle risorse finanziarie in un esercizio, possono essere agevolate, con priorità cronologica, entro l'anno solare successivo. Scaduto tale termine è disposto il diniego del contributo.

6. La Provincia può comunque, stipulando apposite convenzioni, chiedere agli enti di garanzia di cui all'articolo 15 comma 1 della legge di mettere a disposizione, alle migliori condizioni di mercato, fondi propri destinati all'erogazione di contributi alle imprese.

6 bis. ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA REGISTRAZIONE DEGLI AIUTI

1. Gli aiuti previsti ai sensi dei presenti criteri, sono concessi in osservanza degli obblighi previsti dal regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, di cui all'articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115.

7. DISPOSIZIONI ANTISPECULATIVE

1. Non è agevolabile l'acquisto di beni immobili e di diritti di utilizzazione di tecnologie, brevetti, know-how, risultati di ricerche, diritti di licenza e similari, servizi di consulenza esterna e servizi equivalenti tra:

- a) coniugi, parenti e affini entro il primo grado dell'imprenditore istante ovvero di uno o più soci della società di persone istante ovvero di uno o più soci – aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - della società di capitali istante, anche nel caso in cui uno dei coniugi, parenti e affini sia cointestatario del bene ovvero sia socio di una società di persone o di una società di capitali con una partecipazione pari o superiore al 20%;
- b) società collegate o controllate ai sensi del Codice Civile;
- c) impresa istante e soci dell'impresa istante diversi da società; nel caso di partecipazioni in società di capitali, qualora la partecipazione sia pari o superiore al 20%;
- d) impresa istante e società di cui faccia parte l'imprenditore istante ovvero uno o più soci

dell'impresa istante costituita in forma di società di persone, ovvero uno o più soci –aventi una partecipazione pari o superiore al 20% - dell'impresa istante costituita in forma di società di capitali. La partecipazione all'impresa cedente nel caso di società di capitali deve essere pari o superiore al 20%.

2. *soppresso*

3. Il comma 1 non si applica alle seguenti fattispecie:

- a) nel caso in cui il bene sia ceduto da società a partecipazione pubblica;
- b) per le operazioni tra i soggetti di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, nel caso in cui la proprietà dei beni sia stata acquisita dalla società venditrice entro i dodici mesi antecedenti alla data della cessione al soggetto richiedente l'agevolazione; la spesa ammessa ad agevolazione non può essere superiore al prezzo di acquisto sostenuto dal venditore;
- c) *soppresso*

8. OBBLIGHI

1. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono la durata e la decorrenza dell'obbligo di non alienare, cedere o distogliere dalla loro destinazione i beni per i quali sono state concesse le agevolazioni. In ogni caso le durate non possono essere inferiori alle seguenti:

- a) beni immobili: 10 anni;
- b) beni mobili di importo superiore ad euro 250.000,00: 5 anni;
- c) altri beni mobili: 3 anni.

2. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento possono inoltre stabilire i casi in cui sono stabiliti specifici obblighi e vincoli finanziari od occupazionali.

2 bis Per garantire una corretta conoscenza dei fenomeni socio-economici relativi al territorio provinciale, possono essere stabiliti specifici obblighi statistici a carico dei soggetti beneficiari, come stabilito dalla normativa vigente in materia.

3. In procedura negoziale, prevista al punto 5 bis.3 di questi criteri, tra i vincoli posti per garantire ricadute positive sul territorio provinciale possono essere stabiliti specifici obblighi a carico dei soggetti beneficiari relativi ai comportamenti fiscali e al versamento dei tributi in relazione all'attività svolta nel territorio provinciale come stabilito dall'art. 16, comma 2 bis, della legge.

4. In presenza di calamità naturali, grave ed accertata crisi di mercato, gravi situazioni familiari o di salute od altre situazioni di rilevanza sociale, la Giunta provinciale – in applicazione di quanto disposto dall'art. 16, comma 5 della legge – può disporre il venir meno – totale o parziale – degli obblighi.

5. In ogni caso i soggetti beneficiari sono tenuti al rispetto degli obblighi previsti dall'articolo 16, comma 6, della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

8 bis. *soppresso*

8 ter. OBBLIGHI INERENTI IL PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Fatte salve le iniziative realizzate tramite operazioni di leasing, le spese si intendono sostenute se sia intervenuto anche il pagamento, intendendo con esso l'azzeramento della posizione debitoria tra beneficiario dell'agevolazione e fornitore del bene oggetto di intervento agevolativo.

2. I criteri e modalità per l'applicazione della legge per ciascun strumento di intervento stabiliscono la documentazione per l'attestazione del pagamento delle spese.

3. La parte di spesa non pagata o non attestata idoneamente secondo le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, non è agevolabile e pertanto è dedotta dalla spesa ammissibile.

9. REVOCHE

1. L'inosservanza degli obblighi indicati dalla legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 o dalle disposizioni attuative comporta la revoca delle agevolazioni – con obbligo di restituire la somma maggiorata da interessi legali, calcolati a partire dalla data del pagamento e fino alla data di riscossione delle somme restituite – o la sospensione della procedura di erogazione.

2. Si procede a revoca totale nelle ipotesi in cui – per fatto imputabile al richiedente – il beneficio non abbia raggiunto le finalità per le quali è stato concesso. Si presumono non raggiunte le finalità dell'intervento quando il vincolo di destinazione di cui al punto 8 sia violato – per gli investimenti immobiliari – entro 5 anni, ovvero per gli investimenti mobiliari per i periodi previsti dal punto 8 comma 1 lettere b) e c).

3. Si procede a revoca parziale, per un importo proporzionato alla durata o all'entità dell'inosservanza, quando sia stato violato un obbligo connesso al beneficio.

4. Nel caso in cui l'organismo istruttore sia messo a conoscenza di gravi violazioni alle previsioni di cui all'art. 16 comma 6 della legge compiute dal soggetto beneficiario di agevolazione sono assunti i seguenti provvedimenti:

- a) la revoca dei contributi in misura pari alle sanzioni irrogate con sentenza passata in giudicato, per gravi violazioni dei contratti collettivi e accordi nazionali e provinciali;
- b) la sospensione del pagamento dei contributi nel limite degli importi dovuti in relazione alle ipotesi di sanzione, per violazioni diverse da quelle contrattuali accertate con contestazione definitiva da parte delle strutture dell'Amministrazione provinciale;
- c) per le violazioni di cui alla lettera b) particolarmente gravi o reiterate, secondo la segnalazione delle strutture competenti, in aggiunta al provvedimento di sospensione previsto alla

medesima lettera b) è stabilito a carico del soggetto che ha commesso la violazione il divieto a presentare qualsiasi domanda di contributo a valere della legge per i tre anni successivi a quello della contestazione definitiva della violazione medesima.

Ad avvenuto accertamento delle violazioni di cui alle lettere b) e c) con sentenza passata in giudicato è disposta la revoca dei contributi sospesi; in caso di sentenza favorevole passata in giudicato si dà nuovamente corso all'erogazione dei contributi e il divieto aggiuntivo di cui alla lettera c) è rimosso.

5. Nel caso in cui l'erogazione di contributi sia avvenuta in unica soluzione o nel caso in cui essa abbia già avuto termine, l'inosservanza degli obblighi previsti all'art. 16 comma 6 lettera c) della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6 comporta la revoca dei contributi ed il conseguente obbligo di restituire le somme percepite, aumentate degli interessi legali se – entro 60 giorni dalla richiesta formulata dal Servizio competente – il beneficiario non regolarizzi la propria posizione.

6. Gli obblighi indicati ai commi 4 e 5 hanno la medesima durata degli obblighi connessi ai contributi percepiti in base alle disposizioni della legge provinciale 13 dicembre 1999, n. 6.

10. VERIFICA POLITICHE DI INCENTIVAZIONE

1. Annualmente la Provincia fornisce al Consiglio provinciale i dati aggregati per ciascun settore economico relativi alle concessioni degli aiuti previsti dalla legge.

2. Con cadenza biennale la Giunta provinciale presenta a Consiglio provinciale un rapporto sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti secondo le disposizioni di cui all'art. 36 bis della legge.

11. TRASFERIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI

1. Può essere trasferita la parte residua dei contributi concessi all'impresa originaria richiedente, a condizione che l'imprenditore subentrante sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti, continui ad esercitare l'impresa ed assuma gli obblighi relativi.

2. Non determina cessione di azienda l'operazione di ristrutturazione del gruppo secondo logiche di società di partecipazione.

2 bis. Nel caso di affitto di azienda si considerano rientranti tra aziende di proprietà dei medesimi soggetti i seguenti casi:

- a) l'affittante è una società di persone e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci;
- b) l'affittante è una società di capitali e il godimento dell'azienda è ceduto ad uno dei soci con partecipazione superiore al 10%;
- c) l'affittante è una società e il godimento dell'azienda è ceduto ad altra società composta da soci

della prima, a condizione che la partecipazione di questi ultimi in entrambe le società sia superiore al 50%;

d) l'affittante è titolare unico e il godimento dell'azienda è ceduto a società in cui il medesimo abbia una partecipazione superiore al 50%.

3. Le modalità di presentazione della richiesta e della documentazione necessarie per il trasferimento delle agevolazioni e dei relativi obblighi sono individuate dalle disposizioni settoriali.

4. *soppresso*

5. *soppresso*

12. CONTROLLO E VIGILANZA

1. Gli aiuti concessi in base alla legge, comportano l'obbligo per il beneficiario di utilizzare le somme percepite per il raggiungimento delle finalità per le quali le stesse sono state richieste.

2. Sono disposti controlli per la verifica del rispetto degli obblighi derivanti dalla legge, dal presente provvedimento ovvero dagli atti amministrativi o contrattuali: possono essere effettuati anche controlli a campione.

3. Ai controlli provvedono i soggetti istruttori.

4. Ove l'istruttoria non sia eseguita direttamente dalla Provincia, ai servizi competenti in materia di incentivazione spetta la vigilanza sui soggetti istruttori, nei modi stabiliti dalle convenzioni.

4 bis. La Giunta provinciale può individuare periodicamente disposizioni per l'effettuazione dei controlli.

13. GARANZIE

1. La costituzione di eventuali garanzie deve essere effettuata mediante:

- a) deposito in contanti;
- b) deposito di libretto al portatore;
- c) deposito di titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
- d) fidejussione bancaria;
- e) polizza fidejussoria.

14. MODALITÀ APPLICATIVE

1. La Giunta provinciale può stabilire norme ed indirizzi organizzativi per l'attuazione del presente provvedimento, anche in relazione alla necessità di assicurare uniforme

interpretazione delle disposizioni di natura organizzativa. I relativi atti sono pubblicati sul sito istituzionale della Provincia.

1 bis. La Giunta provinciale su richiesta del soggetto interessato può disporre la deroga per ragioni di interesse pubblico a disposizioni di questi criteri e dei criteri e modalità per l'applicazione della legge relativi agli specifici strumenti. Le motivazioni della richiesta devono avere riguardo in particolare alle ricadute economiche delle iniziative programmate sull'impresa nonché agli effetti economico-sociali per il territorio provinciale. Le deroghe non possono in ogni caso riguardare le misure di intervento, i requisiti soggettivi per l'accesso alle agevolazioni e le norme previste dalla legge provinciale o dalle disposizioni dell'Unione europea.

15. DISPOSIZIONI RELATIVE AI PROGETTI INTEGRATI

1. Possono avvalersi delle disposizioni di cui all'art. 34 bis, commi 4 e 5, della legge i consorzi, le società consortili e le società cooperative di cui all'articolo 16 della legge provinciale 12 luglio 1993, n. 17, per la realizzazione di progetti integrati.

2. I consorzi – iscritti nel Registro delle imprese - devono essere «consorzi esterni» formati da almeno 5 imprese, con un fondo consortile minimo di 30.000 €. Per le società consortili e le società cooperative è invece richiesto un capitale sociale minimo di 20.000 € ed almeno 1 unità lavorativa annua.

3. S'intendono "progetti integrati" i progetti che comportino esecuzione di opere nell'interesse della totalità dei partecipanti al consorzio ed attivazione congiunta – anche indiretta – di risorse pubbliche e private. Si ha attivazione indiretta, quando siano realizzate opere pubbliche funzionali alla realizzazione del progetto ovvero compartecipazione dell'ente pubblico alla compagine societaria.

4. I progetti integrati possono beneficiare delle agevolazioni per gli investimenti fissi anche per la realizzazione delle parti comuni di immobili. Si intende per parte comune l'opera di utilizzazione non esclusiva di uno o più partecipanti al consorzio, che comunque produca utilità per la generalità dei consociati. I progetti integrati possono inoltre beneficiare dell'assegnazione di risorse umane, di cui al successivo punto, purché ai progetti medesimi sia riconosciuto carattere innovativo rispetto all'attività precedentemente svolta dai richiedenti (sia singolarmente che collettivamente considerati) e ricadute positive sui sistemi economici o di interscambio.

4 bis. Le domande relative ai progetti integrati sono soggette a procedura negoziale secondo le disposizioni previste dal punto 5 bis.3.

5. Le agevolazioni per gli investimenti fissi e per i servizi alle imprese sono concessi nei limiti, nelle ipotesi e con le modalità previste dalle relative leggi provinciali e dai criteri e modalità d'applicazione da individuarsi con riferimento al settore di attività prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti.

6. Gli obblighi connessi alla concessione delle suddette agevolazioni gravano sui soggetti effettivamente beneficiari dell'intervento.

16. ASSEGNAZIONE DI RISORSE UMANE PER I PROGETTI INTEGRATI

1. Può essere disposta nei confronti degli enti di cui al comma 1 del punto 15 l'assegnazione di risorse umane, con onere a carico del Fondo per la finanza d'impresa, a sensi dell'articolo 34-bis, comma 5, della legge, per l'attuazione di progetti integrati. L'assegnazione è disposta per una durata massima di mesi 12; il relativo onere non può essere superiore a 30.000 €.

2. La richiesta di assegnazione di risorse umane, va presentata dal 10 gennaio al 9 agosto e dal 26 agosto al 20 dicembre di ogni anno, presso l'ente competente ad istruire le domande, ai sensi del precedente comma 1, individuato con riferimento al settore di attività prevalentemente esercitata dalle imprese richiedenti così come previsto dal punto 2, indicando la tipologia dell'iniziativa, il profilo professionale del soggetto richiesto, il periodo di durata dell'assegnazione e la dichiarazione di assenso preventivo all'eventuale sostituzione del soggetto assegnato.

3. Presso le imprese di cui al precedente punto può essere disposta la messa a disposizione di personale provinciale ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 7 della legge provinciale 20 dicembre 2005, n. 20 "Misure per il contenimento delle spese relative alla gestione del personale provinciale messo a disposizione di altri soggetti".

4. Può essere inoltre disposto il rimborso del costo di consulenti e collaboratori esterni. In tal caso, la domanda va presentata prima dell'inizio del rapporto. L'Ente competente all'istruttoria dispone la concessione del beneficio - disciplinando anche ogni vicenda del rapporto - al richiedente l'assegnazione, per il rimborso del corrispettivo della prestazione, che avrà luogo dietro presentazione di regolare documento fiscale. Detto beneficio è concesso a titolo "de minimis".

5. Le domande di cui al presente punto sono soggette a procedura negoziale secondo le disposizioni previste dal punto 5 bis.3.

6. Qualora le risorse a disposizione non siano compatibili con l'entità delle domande pervenute, è facoltà dei Dirigenti competenti formulare graduatorie d'intervento, sulla base dei criteri di cui al comma 4 del precedente punto.

7. La concessione dei benefici di cui al presente punto comporta l'obbligo di utilizzare le risorse umane assegnate per il fine stabilito, nonché l'obbligo di realizzare l'iniziativa nei tempi previsti, sostenendo i relativi investimenti. La violazione di tale obbligo comporta un danno alla Provincia da quantificarsi contrattualmente.

17. INTERVENTI COMPENSATIVI DEL T.F.R.

1. Gli enti di cui all'articolo 15, comma 1, della legge provinciale 6/1999 che svolgono

attività di garanzia collettiva dei fidi possono concedere contributi in conto capitale finalizzati al parziale ristoro del costo dei finanziamenti assunti dalle imprese in conseguenza del conferimento, ai sensi delle disposizioni recate dal decreto legislativo n. 252/2005, delle quote di trattamento fine rapporto a forme pensionistiche complementari. I contributi sono da considerarsi in regime di “de minimis”.

2. Possono fruire dei contributi di cui al comma precedente le imprese che posseggono i requisiti per accedere alle agevolazioni previste dai presenti criteri.

3. La Giunta provinciale stabilisce annualmente l'ammontare della somma a valere sul fondo per la finanza di impresa da destinarsi alla concessione dei contributi di cui al comma 1 e provvede al riparto della stessa ai Confidi sulla base di indicatori oggettivi di fabbisogno.

4. La Giunta provinciale su proposta dei Confidi, stabilisce i criteri e le modalità di concessione e di erogazione dei contributi.

5. I Confidi comunicano periodicamente alle strutture competenti della Provincia i dati relativi alle concessioni, anche ai fini dell'individuazione delle quote di “de minimis” utilizzate dalle singole imprese. Annualmente gli enti comunicano il rendiconto dei fondi assegnati. Eventuali rimanenze sulle assegnazioni annuali possono essere utilizzate ai medesimi fini negli esercizi successivi.

6 La misura massima del contributo corrisponde al 50% degli oneri finanziari a carico dell'impresa, calcolata sull'ammontare annuo delle quote di T.F.R. conferite alle forme pensionistiche complementari.

«TABELLA A di cui al punto 2, comma 5, lettera e)

CLASSIFICAZIONE ATECO 2007		DESCRIZIONE	SETTORE
SEZIONE	CODICI		
A AGRICOLTURA, SILVICOLTURA E PESCA limitatamente ai codici:	01.6	Attività di supporto all'agricoltura e attività successive alla raccolta	INDUSTRIA
	02	Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali	INDUSTRIA
B ESTRAZIONE DI MINERALI DA CAVE MINIERE	TUTTI I CODICI		INDUSTRIA
C ATTIVITÀ MANIFATTURIERE	TUTTI I CODICI		INDUSTRIA
E FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO limitatamente ai codici:	37.00.00	Raccolta e depurazione delle acque di scarico	INDUSTRIA
	38	Attività di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti; recupero dei materiali	INDUSTRIA
	39.00.00	Attività di risanamento e altri servizi di gestione dei rifiuti	INDUSTRIA
F COSTRUZIONI	TUTTI I CODICI (escluso 41.1 - sviluppo di progetti immobiliari)		INDUSTRIA
G COMMERCIO ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO; RIPARAZIONE DI AUTOVEICOLI E MOTOCICLI	TUTTI I CODICI (esclusi: 45.20 - Manutenzione e riparazione di autoveicoli; 45.40.3 - Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori; 47.73 - Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati)		COMMERCIO
	45.20	Manutenzione e riparazione di autoveicoli	INDUSTRIA
	45.40.3	Manutenzione e riparazione di motocicli e ciclomotori	INDUSTRIA

H TRASPORTO E MAGAZZINAGGIO	TUTTI I CODICI (escluso: 49.3 - Altri trasporti terrestri di passeggeri)		INDUSTRIA
	49.3	Altri trasporti terrestri di passeggeri	COMMERCIO
I ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI ALLOGGIO E DI RISTORAZIONE	55 (escluso: 55.20.52 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole)	Alloggio	TURISMO
	56	Attività dei servizi di ristorazione	COMMERCIO
J SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE	TUTTI I CODICI (esclusi: 59.13 - Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi; 59.14 - Attività di proiezione cinematografica)		INDUSTRIA
	59.13	Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi	COMMERCIO
CLASSIFICAZIONE ATECO 2007		DESCRIZIONE	SETTORE
SEZIONE	CODICI		
K ATTIVITÀ FINANZIARIE E ASSICURATIVE limitatamente ai codici:	66.19.21	Promotori finanziari	COMMERCIO
	66.22.02	Agenti di assicurazioni	COMMERCIO
	66.22.03	Sub-agenti di assicurazioni	COMMERCIO
L ATTIVITÀ IMMOBILIARI limitatamente ai codici:	68.31	Attività di mediazione immobiliare	COMMERCIO
M ATTIVITÀ PROFESSIONALI, SCIENTIFICHE E TECNICHE limitatamente ai codici:	69.20.14	Attività svolta dai Centri di assistenza fiscale (Caf)	INDUSTRIA
	71.1	Attività degli studi di architettura ingegneria ed altri studi tecnici (limitatamente ai casi in cui è dimostrata attività di consulenza tecnica nel campo dell'edilizia eco-sostenibile)	INDUSTRIA

	71.20.10	Collaudi e analisi tecniche di prodotti	INDUSTRIA
	72	Ricerca scientifica e sviluppo	INDUSTRIA
	73.11	Agenzie pubblicitarie	COMMERCIO
	74.10.10	Attività di design di moda e design industriale	COMMERCIO
	74.2	Attività fotografiche	COMMERCIO
	74.3	Traduzione e interpretariato	COMMERCIO
	74.90.21	Consulenza sulla sicurezza ed igiene dei posti di lavoro	COMMERCIO
N NOLEGGIO, AGENZIE DI VIAGGIO, SERVIZI DI SUPPORTO ALLE IMPRESE limitatamente ai codici	77.1	Noleggio di autoveicoli	INDUSTRIA
	78.2	Attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale)	COMMERCIO
	79.1	Attività delle agenzie di viaggio e dei tour operator	TURISMO
	80.1	Servizi di vigilanza privata	INDUSTRIA
	81.2	Attività di pulizia e disinfestazione	INDUSTRIA
	81.3	Cura e manutenzione del paesaggio	INDUSTRIA
	82.19	Servizi di fotocopiatura, preparazione di documenti e altre attività di supporto specializzate per le funzioni d'ufficio	COMMERCIO
	82.2	Attività dei call center	INDUSTRIA
	82.3	Organizzazione di convegni e fiere	TURISMO
	82.92	Attività di imballaggio e confezionamento per conto terzi	INDUSTRIA
	82.99.2	Agenzie di distribuzione di libri, giornali e riviste	COMMERCIO
	82.99.4	Richiesta certificati e disbrigo pratiche	COMMERCIO

	82.99.9	Altri servizi di sostegno alle imprese	COMMERCIO
P ISTRUZIONE limitatamente ai codici:	85.53	Attività delle scuole guida	COMMERCIO
Q SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE limitatamente ai codici:	88	Assistenza sociale non residenziale	COMMERCIO
CLASSIFICAZIONE ATECO 2007		DESCRIZIONE	SETTORE
SEZIONE	CODICI		
R ATTIVITÀ ARTISTICHE, SPORTIVE, DI INTRATTENIMENTO E DIVERTIMENTO limitatamente ai codici:	90	Attività creative, artistiche e di intrattenimento	COMMERCIO
	91	Attività di biblioteche, archivi, musei ed altre attività culturali	COMMERCIO
	92.00.01	Ricevitorie del Lotto, SuperEnalotto, Totocalcio eccetera	COMMERCIO
	92.00.09	Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse	COMMERCIO
	93.1	Attività sportive	TURISMO
	93.21	Parchi divertimento e parchi tematici	TURISMO
	93.29.1	Discoteche, sale ballo night-club e simili	COMMERCIO
	93.29.2	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali	TURISMO
	93.29.3	Sale giochi e biliardi	COMMERCIO
S ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI limitatamente ai codici:	93.29.9	Altre attività di intrattenimento e di divertimento n.c.a.	COMMERCIO
	94.11	Attività di organizzazioni economiche e di datori di lavoro	COMMERCIO
	95	Riparazione di computer e di beni per uso personale e per la casa	COMMERCIO
	96.01	Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia	INDUSTRIA

	96.02	Servizi dei parrucchieri e di altri trattamenti estetici	COMMERCIO
	96.03	Servizi di pompe funebri e attività connesse	COMMERCIO
	96.04	Servizi dei centri per il benessere fisico	TURISMO
	96.09	Attività dei servizi per la persona n.c.a.	COMMERCIO